

Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2011, n. 18-1444

**Giudizio positivo di compatibilita' ambientale e favorevole Valutazione di Incidenza sui SIC "Confluenza Po-Varaita" e "Confluenza Po-Pellice" inerenti il progetto "Ampliamento intervento di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico delle aree in loc. Fontane dei Comuni di Faule e Pancalieri, Parco fluviale del Po - tratto cuneese" presentato dalla Societa' Fontane S.a.s.**

A relazione dell'Assessore Ravello:

In data 12 maggio 2010 la Società FONTANE S.a.s., con sede legale in Pancalieri (TO) –Regione Fontane, 56 ha presentato all'Organo Tecnico dell'Autorità competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 e di contestuale Valutazione d'Incidenza ex DPR 357/1997 e Regolamento n. 16 del 16 novembre 2001 relativamente al progetto “Ampliamento dell'intervento di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico delle aree in località Fontane dei comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO), Parco fluviale del Po – tratto cuneese”, allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

In egual data il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) della citata l.r. 40/1998, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale" (pagine dell'inserto “Il Giornale nuovo del Piemonte”), nonché agli ulteriori adempimenti prescritti dalla normativa.

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con DGR n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'articolo 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla DGR citata e s.m.i., verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione regionale Attività Produttive, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

Il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 5 dell'allegato A1 della l.r. 40/1998 (come aggiornato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 2008, n. 211 - 34747) – Cave e torbiere che ricadono anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale.

Ciò premesso la Direzione Attività Produttive ha provveduto a dare notizia, sul Bollettino Ufficiale della Regione n° 22 del 3 giugno 2010, dell'avvenuto deposito del progetto, dell'avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di VIA e di Valutazione di Incidenza sui SIC “Confluenza Po-Varaita” IT1160013 e “Confluenza Po-Pellice” IT1110015, individuando il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 241/1990.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

L'opera è inserita entro l'area del Sistema delle Aree protette della Fascia Fluviale del Po – tratto cuneese, in area di salvaguardia paesistico - ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004, all'interno delle fasce fluviali definite dal Piano di Assetto Idrogeologico ai sensi dell'art. 12 comma 6 ter, della legge 183/1989. Il progetto è inoltre stato individuato e promosso dall'Ente di gestione del Parco Fluviale del Po - tratto cuneese, con deliberazione del proprio Consiglio direttivo n. 9/2009 del 21 novembre 2009 ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area;

successivamente, con deliberazione n. 4/2010 il medesimo organo dell'area protetta ha approvato, per quanto di competenza, il progetto in oggetto e la relativa bozza di convenzione.

Il progetto consiste nell'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia esistente con interventi di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico; il progetto dell'attività estrattiva esistente è stato approvato con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte – Direzione Industria – n. 134 dell'11 novembre 1998, e successivamente, in occasione del rinnovo quinquennale dell'autorizzazione, con DGR n. 16-10450 del 22 settembre 2003 ha ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale e favorevole valutazione di incidenza in merito ai SIC “Confluenza Po – Varaita” IT 1160013 e “Confluenza Po – Pellice” IT1110015.

Tenendo conto anche della durata residua del progetto già approvato in sede di VIA nel 2003 (quantificabile, secondo i tempi previsti, in circa otto anni), il progetto in esame ha una durata complessiva di 20 anni ed è suddiviso in quattro fasi quinquennali.

Per quanto attiene agli indirizzi di recupero ambientale e di riqualificazione il progetto attualmente in fase di realizzazione ha già recepito norme ed indirizzi del Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po con obiettivi finalizzati al recupero e alla valorizzazione ambientale, ecologica e paesaggistica della fascia fluviale, nonché alla promozione ed al miglioramento della fruizione del fiume e dei suoi ambiti. In tale ottica, il progetto, approvato in sede di VIA nel 2003, è stato impostato ai fini della creazione di un'area verde con connotazioni intrinseche e dominanti di naturalità di un ambiente protetto, ma anche fruibile dal pubblico per attività ricreative controllate. Allo stato attuale sono state interamente realizzate le riqualificazioni ambientali previste per le prime tre fasi quinquennali. L'area con funzione ricreativa già da alcuni anni è oggetto di fruizione pubblica, gestita da una locale associazione di pesca sportiva, mentre la più ampia area ad indirizzo naturalistico vede il progredire delle dinamiche naturali con lo sviluppo di ambienti tali da richiamare anche elementi della fauna locale, con particolare riferimento ad avifauna ed ittiofauna. Il progetto in esame, che prevede un ampliamento dell'attuale attività estrattiva ad ovest dell'attuale bacino, consentirà la messa a disposizione di nuove zone naturalisticamente riqualificate (con le superfici più avanti indicate) in sostituzione di aree attualmente occupate da colture agricole intensive (principalmente mais).

L'area relativa al progetto già approvato in sede di VIA nel 2003 ha un'estensione di circa 601.000 m<sup>2</sup> che al termine dell'intervento di riqualificazione attualmente in corso di esecuzione, risulterebbe suddivisa in una superficie a lago pari a circa 270.000 m<sup>2</sup> e una superficie di 331.000 m<sup>2</sup> destinata ad aree recuperate e ad ambienti di verde naturalistico, corrispondenti, rispettivamente al 45% e 55% dell'area totale interessata (alla luce di verifiche redatte a seguito di avvenuti frazionamenti, con la documentazione prodotta il proponente ha segnalato che l'effettiva superficie catastale è pari a 606.451 m<sup>2</sup>). L'area, oggetto del presente procedimento, proposta in ampliamento, ha una superficie catastale complessiva pari a 246.754 m<sup>2</sup>; pertanto, al termine di tutte le attività il sito sarà caratterizzato da un'estensione complessiva di 853.205 m<sup>2</sup>, di cui circa 348.000 m<sup>2</sup> di superficie lacustre e 505.205 m<sup>2</sup> di aree recuperate, corrispondenti rispettivamente al 41% e 59% dell'intera area interessata dai lavori.

Il progetto stima una cubatura estraibile complessiva di materiali inerti pari a circa 4.900.000 m<sup>3</sup> di cui circa 1.500.000 m<sup>3</sup> derivanti dal precedente progetto, già approvato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale. Fatte salve le aree in cui gli scavi si interrompono a limitate profondità per consentire la realizzazione di ambienti palustri con battenti d'acqua con profondità minime, gli scavi saranno approfonditi fino alla quota assoluta pari a 190,50 m s.l.m., quota identica a quella già

autorizzata a seguito della precedente Valutazione d'Impatto Ambientale conclusa con il giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con DGR n. 16-10450 del 22 settembre 2003.

Per la realizzazione delle opere, in ottemperanza all'articolo 3.10 del Piano d'Area sarà rivista l'attuale convenzione stipulata tra il proponente, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e i Comuni di Faule e Pancalieri, in coerenza con la bozza approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 61 – 17087 del 3 marzo 1997, in cui sarà prevista la cessione delle aree all'Ente Parco, la futura convenzione è già stata presentata in bozza dal proponente ed approvata dall'Ente Parco.

Il Responsabile del Procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della legge citata, tra i quali i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, definendo il cronoprogramma per l'espressione del giudizio di compatibilità e, a valle di questo in caso positivo, per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera.

Ai fini di una valutazione integrata dell'intervento proposto, la Conferenza è stata allargata anche ai componenti indicati dalla l.r. 44/2000, con l'obiettivo di ricomprendere nel giudizio finale quanto previsto dalla l.r. 69/1978.

In data 9 giugno 2010 si è svolta presso la sede della Direzione regionale Attività Produttive la prima riunione della Conferenza di Servizi in cui è stato definito il cronoprogramma dell'istruttoria. In data 14 luglio 2010 si è svolto il sopralluogo sull'area al quale sono stati invitati ed hanno partecipato anche il proponente ed i progettisti, che hanno fornito specifici chiarimenti in risposta alle richieste di precisazioni formulate dai presenti.

In data 29 luglio 2010 si è svolta, presso la sede della Direzione regionale Attività Produttive, la seconda riunione della Conferenza di Servizi a cui il Responsabile del Procedimento ha invitato a partecipare ai sensi dell'art. 9 punto f) della l.r. 40/1998 anche la Soprintendenza per i beni Archeologici del Piemonte e del Museo antichità Egizie, in quanto la medesima, venuta a conoscenza del procedimento in oggetto, con nota n. 5488 del 6 luglio 2010 ha richiesto documenti integrativi al progetto al fine della verifica preventiva dell'interesse archeologico sul progetto ai sensi degli artt. 95 e 96 del D.lgs. 163/2006.

Nella suddetta riunione, in cui sono stati discussi e raccolti i contributi espressi dai soggetti interessati all'istruttoria, il rappresentante della Direzione Ambiente nell'Organo tecnico regionale ha comunicato che con DGR n. 34 – 11524 del 3 giugno 2009 *“Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 117-10731 del 13/03/2007”* la Giunta Regionale ha approvato i criteri tecnici utilizzati per la ricostruzione della base dell'acquifero superficiale delle aree di pianura e i criteri orientativi adottati per identificare la profondità massima della superficie di delimitazione tra i sistemi di flusso superficiali e quelli profondi nelle aree montane, collinari e di fondovalle alpino. Il medesimo rappresentante ha chiarito che la base dell'acquifero superficiale definisce in modo univoco il limite al di sotto del quale sono presenti i sistemi acquiferi profondi e pertanto non può che essere considerata un elemento caratterizzante il sistema acquifero nel suo complesso, indipendentemente dal tipo di opera o intervento (pozzo, attività estrattiva, sonda geotermica ecc...) suscettibile di interferire con esso.

In merito, come già indicato in precedenza si evidenzia che la massima profondità di scavo raggiunta con l'intervento in esame sarà di metri 190,5 s.l.m. a fronte di una quota della base

dell'acquifero, desunta dalla sopraccitata cartografia regionale, di circa 194-195 metri; tuttavia nel corso della riunione di Conferenza è stato rilevato che i dati litostratigrafici (relativi ad un sondaggio realizzato nel 1997 presso il sito di cava e profondo 80 metri dal p.c. e ad un precedente sondaggio del 1988 spinto anch'esso a 80 metri di profondità) e idrogeologici presentati a corredo del progetto, risultano insufficienti al fine di accettare la profondità di scavo proposta che, secondo la cartografia approvata dall'Amministrazione regionale, andrebbe ad intaccare la zona di transizione tra i sistemi acquiferi superficiale e profondo per circa quattro - cinque metri. A seguito di ampio esame e discussione sull'argomento, durante il quale è stata anche data lettura del contributo del prof. Mauro Fornaro del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Torino, i partecipanti alla Conferenza hanno ritenuto opportuno richiedere un approfondimento di carattere idrogeologico per far chiarezza sulla problematica emersa e il proponente si è reso disponibile alla realizzazione di tale approfondimento. Al fine di pervenire ad un approfondimento conforme ai metodi adottati per la realizzazione della carta della base dell'acquifero superficiale, il rappresentante della Direzione Ambiente ha richiesto che per lo studio fossero utilizzati i criteri previsti nell'allegato 1 della DGR n. 34 – 11524 del 3 giugno 2009.

Oltre agli approfondimenti relativi alla base dell'acquifero superficiale sopra descritti, dall'esame della documentazione presentata e dall'istruttoria svolta dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico di ARPA, di quanto emerso nelle riunioni della Conferenza di Servizi e nel sopralluogo, è stata predisposta una complessiva richiesta di integrazioni formulata con nota n° 8586/DA1605 del 16 agosto 2010, che ha interrotto i termini del procedimento (comma 6 art. 12 l.r. 40/1998).

In data in data 5 novembre 2010, con la presentazione, da parte del proponente, delle integrazioni e degli approfondimenti richiesti, inviati in copia a tutti i soggetti interessati, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso.

In data 15 dicembre 2010, si è tenuta la terza riunione della Conferenza di Servizi durante la quale è stata esaminata la documentazione integrativa presentata dal proponente nonché i contributi tecnici delle Direzioni regionali coinvolte nel procedimento e di ARPA. In tale sede i partecipanti alla Conferenza hanno preso atto dei seguenti pareri favorevoli alla realizzazione dell'intervento pervenuti:

- relazione, in adempimento all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 nota prot. n. 31422 del 28 luglio 2010 del Settore regionale Attività di gestione e valorizzazione del Paesaggio (parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica);
- determinazione dirigenziale n. 309/2010 del 20 agosto 2010 dell'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po – tratto cuneese che esprime il proprio parere favorevole in merito al progetto, ai sensi delle l.l.r.r. 20/1989, 69/1978 e 40/1998;
- Contributo ARPA prot. n. 137791 del 14.12.2010 e nota informale di ARPA – Settore attività istituzionale di produzione.
- Nota informale della Direzione regionale Ambiente relativa alla compatibilità dell'intervento e alla positiva valutazione di incidenza sui SIC (in seguito formalizzata con lettera n. 40446 del 16 dicembre 2010).

Relativamente alla profondità degli scavi la Conferenza ha preso atto del parere favorevole della Direzione Ambiente, relativo sia alla valutazione di impatto ambientale sia alla valutazione di incidenza; in particolare sulla base degli approfondimenti idrogeologici condotti ed in relazione alle elaborazioni effettuate, predisposti dal proponente in conformità ai "Criteri tecnici" esplicitati nella DGR n. 34-11524 del 3 giugno 2009, la base dell'acquifero superficiale, in corrispondenza della cava, risulta ad una quota compresa tra circa 187 e circa 188 m s.l.m., ad una profondità di circa 56 - 57 m dal piano di campagna. La Direzione Ambiente, competente per materia, ha ritenuto

accettabile la proposta di una nuova superficie di base dell'acquifero superficiale, ad aggiornamento e integrazione di quella esistente, relativamente ad un settore che ha centro in corrispondenza della cava di inerti di proprietà della Società Fontane S.a.s. (comuni di Faule e Pancalieri) e si estende radialmente per 5 Km circa. Tale modifica sarà recepita con determinazione dirigenziale, secondo quanto previsto al punto 9 dell'Allegato 1 della già citata DGR n. 34-11524 del 3 giugno 2009.

Da quanto sopra espresso in sede di Conferenza e confermato con la successiva nota della Direzione Ambiente n. 40446 del 16 dicembre 2010, la profondità di scavo nella cava potrà pertanto attestarsi alla quota di progetto pari a 190,5 m s.l.m., profondità inferiore rispetto alla quota massima di scavo assentibile pari a 50 m dal saturo che nell'area, in relazione alla quota media di falda pari a circa 238 m s.l.m., si posiziona a quota circa 188 m s.l.m.

Nel corso della Conferenza i rappresentanti dei Comuni di Faule e Pancalieri hanno espresso i propri pareri favorevoli in merito all'approvazione del progetto ai sensi delle l.l.r.r. 40/1998 e 69/1978 e si sono impegnati ad approvare, a seguito del giudizio positivo di compatibilità ambientale, in sede di consiglio comunale la modifica della convenzione già vigente con il proponente.

Dopo la chiusura della Conferenza di Servizi la Direzione responsabile del Procedimento ha acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, della Direzione Difesa del Suolo che, in relazione alla posizione dell'area di progetto rispetto all'alveo del Po, ha segnalato l'opportunità che AIPO valuti la possibilità di eventuali interferenze che potrebbero verificarsi in relazione a fenomeni di erosione o deposito. In merito il Responsabile del Procedimento, prendendo atto che tali eventuali problematiche non sono mai state evidenziate nel corso del procedimento, né dalla Direzione Difesa del Suolo interessata all'istruttoria sin dalla sua attivazione, né segnalate dal rappresentante della sopraccitata Direzione che ha partecipato alle riunioni della Conferenza, ha ritenuto che, date le conclusioni assunte dalla Conferenza di Servizi nella terza riunione in data 15 dicembre 2010, sia tardiva la richiesta e quindi inattuabile il coinvolgimento dell'AIPO nel procedimento di valutazione ormai concluso; il presente atto sarà inviato all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po che, nell'ambito delle proprie competenze, potrà vigilare sulla fase realizzativa per verificare tempestivamente l'insorgenza di eventuali fenomeni e, se necessario adottare eventuali provvedimenti cautelativi.

Infine il Responsabile del Procedimento ha da ultimo acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, della Soprintendenza per i beni Archeologici del Piemonte e del Museo antichità Egizie espresso con nota n. 184 dell'11 gennaio 2011.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione pervenuta, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dell'Organo Tecnico, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA e viste le risultanze della Conferenza di Servizi, si è ritenuto che per la realizzazione dell'intervento proposto, sussistano i presupposti di compatibilità ambientale, per le motivazioni di seguito evidenziate:

- l'attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte.
- gli interventi di risistemazione ambientale per le aree a destinazione naturalistica e ricreativa consentono di restituire parte dell'area all'originaria vocazione perifluviale del territorio interessato.
- lo sviluppo del progetto consente la dismissione di parte delle aree a favore della restituzione alla fruizione pubblica, secondo le modalità fissate nella convenzione, che verrà stipulata tra Società proponente e proprietaria delle aree e l'Ente di Gestione dell'Area protetta, ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area.

– il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area.

– l'intervento proposto, finalizzato anche alla riqualificazione dell'area, consente di garantire i livelli di produzione di materiali inerti pregiati, per tutto il periodo previsto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d'Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Per quanto attiene ai Siti di Importanza Comunitaria SIC "Confluenza Po-Varaita" IT1160013 e "Confluenza Po-Pellice" IT1110015, la Valutazione di Incidenza per il progetto, visto anche il parere della competente Direzione Ambiente, è positiva per le seguenti motivazioni:

– l'area interessata dall'intervento è occupata da terreni attualmente agricoli e coltivati a mais, fitocenosi con bassissimo valore ambientale e nelle aree oggetto di intervento ricadenti all'interno del SIC verranno effettuati esclusivamente interventi destinati al miglioramento ambientale (in particolare rimboschimenti finalizzati alla formazione di saliceti ripariali riferibili all'habitat 91E0 "Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice, eventualmente con pioppi"). Detti interventi non comporteranno scavi o movimentazioni del suolo. Anche le superfici di progetto contigue a quelle del SIC saranno interessate esclusivamente da interventi di recupero ambientale (formazione di una fascia boscata tampone profonda circa 30 m). Considerata la tipologia degli interventi in detta area, non si prevedono impatti su specie ed habitat inserite negli Allegati della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli. Gli interventi di ampliamento sono esterni al SIC IT1160013 "Confluenza Po-Varaita", e non si prevedono impatti significativi sullo stesso.

– gli interventi in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificabili in corso d'opera attraverso il piano di monitoraggio, sono compatibili con gli obiettivi di conservazione e non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche dei SIC suddetti.

Ai fini della conservazione in corso d'opera degli habitat naturali e delle potenzialità ambientali dei Siti di Importanza Comunitaria SIC "Confluenza Po-Varaita" IT1160013 e "Confluenza Po-Pellice" IT1110015 e per mitigare ulteriormente gli impatti sulle altre componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente in corso d'opera e per ottimizzare la sistemazione finale, emerge l'esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

– i lavori di coltivazione, di recupero e di riqualificazione ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 5 novembre 2010 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d'opera, relativo ai livelli freatici, alla qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici, fotografici aerei e di controllo ambientale ed idraulico, allegati al presente atto per farne parte integrante (Allegati A e B).

– il monitoraggio idraulico annuale, oltre a comprendere le sezioni già utilizzate, deve prevedere un'ulteriore sezione di controllo da posizionare tra la sezione 10 e il ponte Faule – Pancalieri e ulteriori sezioni a monte della sezione 1, fino alla confluenza con il torrente Pellice.

– prima dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 la Società proponente è tenuta a stipulare la Convenzione, prevista dall'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po aggiornata e relativa al progetto in esame che andrà a sostituire la precedente convenzione stipulata nel dicembre 1998 relativa al progetto in fase di realizzazione. La Convenzione deve essere stipulata tra la Società Proponente, proprietaria delle aree e l'Ente di Gestione dell'Area Protetta;

– la Società esercente è tenuta, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto

liberatorio deve essere inviato ai Comuni di Faule e Pancalieri, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta;

- devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;
- nel corso delle operazioni di concimazione connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l'immissione di nitrati non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con DPGR 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i..
- ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società proponente sarà tenuta, prima del conferimento dell'autorizzazione, a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di 3.213.000 € (tremilioni duecentotredici mila/00 €) sostitutiva di quella attualmente presentata e relativa ai lotti di coltivazione già oggetto di autorizzazione. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata ai Comuni di Faule e Pancalieri e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
  - estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
  - esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
  - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

Tutto ciò premesso, visti i verbali delle riunioni di Conferenza di Servizi e degli esiti del sopralluogo, nonché i contributi tecnici e le relative prescrizioni volte a mitigare gli impatti derivanti dall'intervento in oggetto;

visto il d.lgs. 152/2006, d.lgs. 4/2008 e d.lgs. 128/2010;

vista la l.r. 14 dicembre 1998 n. 40;

vista la l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e la l.r. 26 aprile 2000 n. 44;

visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e la l.r. 32 del 1 dicembre 2008;

vista la l.r. 17 aprile 1990 n. 28;

vista la l.r. 30 aprile 1996 n. 22;

visto il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;

visto il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001 e s.m.i.;

visto il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po approvato con DCR n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 – 17401 del 30 maggio 2002;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio, approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21

novembre 2001 e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di programmazione delle Attività Estrattive con la pianificazione di bacino;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

*delibera*

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto “Ampliamento dell'intervento di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico delle aree in località Fontane dei comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO) Parco fluviale del Po – tratto cuneese”, presentato dalla Società FONTANE S.a.s., con sede legale in Pancalieri – Regione Fontane 56, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- l'attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte.
- gli interventi di risistemazione ambientale per le aree a destinazione naturalistica e ricreativa consentono di restituire parte dell'area all'originaria vocazione perifluviale del territorio interessato.
- lo sviluppo del progetto consente la dismissione di parte delle aree a favore della restituzione alla fruizione pubblica, secondo le modalità fissate nella convenzione, che verrà stipulata tra Società proponente e proprietaria delle aree e l'Ente di Gestione dell'Area protetta, ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area.
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area.
- l'intervento proposto, finalizzato anche alla riqualificazione dell'area, consente di garantire i livelli di produzione di materiali inerti pregiati, per tutto il periodo previsto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d'Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Di esprimere contestualmente favorevole Valutazione di Incidenza del progetto, relativamente ai SIC “Confluenza Po-Varaita” IT1160013 e “Confluenza Po-Pellice” IT1110015 per le seguenti motivazioni:

- l'area interessata dall'intervento è occupata da terreni attualmente agricoli e coltivati a mais, fitocenosi con bassissimo valore ambientale e nelle aree oggetto di intervento ricadenti all'interno del SIC verranno effettuati esclusivamente interventi destinati al miglioramento ambientale (in particolare rimboschimenti finalizzati alla formazione di saliceti ripariali riferibili all'habitat 91E0 “Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice, eventualmente con pioppi”). Detti interventi non comporteranno scavi o movimentazioni del suolo. Anche le superfici di progetto contigue a quelle del SIC saranno interessate esclusivamente da interventi di recupero ambientale (formazione di una fascia boscata tampone profonda circa 30 m). Considerata la tipologia degli interventi in detta area, non si prevedono impatti su specie ed habitat inserite negli Allegati della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli. Gli interventi di ampliamento sono esterni al SIC IT1160013 “Confluenza Po-Varaita”, e non si prevedono impatti significativi sullo stesso.
- gli interventi in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificabili in corso d'opera attraverso il piano di monitoraggio, sono compatibili con gli obiettivi di conservazione e non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche dei SIC suddetti.



Di prendere atto che sulla base delle indagini svolte dal Proponente relativamente alla base dell'acquifero superficiale e a seguito del parere favorevole della Direzione Ambiente nell'ambito della procedura si è condivisa la proposta di ridefinire una nuova superficie di base dell'acquifero superficiale, ad aggiornamento e integrazione di quella esistente, relativamente ad un settore che ha centro in corrispondenza della cava di inerti di proprietà della Società Fontane S.a.s. (Comuni di Faule e Pancalieri) e si estende radialmente per 5 Km circa. Tale modifica sarà recepita con determinazione del competente Direttore all'Ambiente, secondo quanto previsto al punto 9 dell'Allegato 1 della già citata DGR n. 34-11524 del 3 giugno 2009.

Il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:

1. i lavori di coltivazione, di recupero e di riqualificazione ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 5 novembre 2010 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d'opera, relativo ai livelli freatici, alla qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici, fotografici aerei e di controllo ambientale ed idraulico, allegati al presente atto per farne parte integrante (Allegati A e B).
2. il monitoraggio idraulico annuale, oltre a comprendere le sezioni già utilizzate, deve prevedere un'ulteriore sezione di controllo da posizionare tra la sezione 10 e il ponte Faule – Pancalieri e ulteriori sezioni a monte della sezione 1, fino alla confluenza con il torrente Pellice.
3. prima dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 la Società proponente è tenuta a stipulare la Convenzione, prevista dall'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po aggiornata e relativa al progetto in esame che andrà a sostituire la precedente convenzione stipulata nel dicembre 1998 relativa al progetto in fase di realizzazione. La Convenzione deve essere stipulata tra la Società Proponente, proprietaria delle aree e l'Ente di Gestione dell'Area Protetta (Allegato C).
4. la Società esercente è tenuta, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato ai Comuni di Faule e Pancalieri, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta.
5. devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme.
6. nel corso delle operazioni di concimazione connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l'immissione di nitrati non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con DPGR 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i..
7. ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società proponente sarà tenuta, prima del conferimento dell'autorizzazione, a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di 3.213.000 € (tremilioni duecentotredici mila/00 €) sostitutiva di quella attualmente presentata e relativa ai lotti di coltivazione già oggetto di autorizzazione. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata ai Comuni di Faule e Pancalieri e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
  - estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
  - esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
  - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte,

restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

– obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

Di dare atto che:

– la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 assorbe l'autorizzazione paesistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004, per la quale è stato espresso il parere favorevole del Settore regionale Attività di gestione e valorizzazione del Paesaggio con nota n. 31422 del 28 luglio 2010 e sono state attuate le procedure e rispettati i tempi previsti dal citato art. 146. L'autorizzazione paesaggistica è efficace decorsi 30 giorni dalla data del presente atto e ha durata pari a cinque anni, come espressamente previsto dal comma 4 del citato art. 146 del D.lgs. 42/2004;

– la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 assorbe l'approvazione del "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" presentato in allegato al progetto in attuazione del D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117.

– l'autorizzazione allo scarico di reflui industriali (acque provenienti dal ciclo di lavaggio degli inerti scaricate nel lago di cava) in acque sotterranee è già stata espressa dalla Provincia di Torino con atto n. 455 – 29498/2010 del 3 agosto 2010.

Ai sensi dell'art 13 della l.r. 40/1998, la Direzione Attività Produttive si impegna a concludere le procedure istruttorie e adottare la determinazione autorizzativa ai sensi della l.r. 69/1978 entro 30 giorni dalla data dell'acquisizione della seguente documentazione:

– convenzione tra il Proponente, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta, prevista dall'art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po.

– fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo sopra indicato.

– sopraccitato atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

a) allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e verifica delle attività estrattive, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A).

b) allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo idraulico ed ambientale (Allegato B).

c) bozza della convenzione, ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del "Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po" (Allegato C).

d) parere della Soprintendenza per i beni Archeologici del Piemonte e del Museo antichità Egizie (allegato D).

e) verbale di Conferenza della riunione del 15 dicembre 2010, privo degli allegati tecnici già contenuti nel presente atto (Allegato E).

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni, decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire inoltre che il proponente comunichi all'ARPA, competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di inizio lavori.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/1998, al Ministero all'Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e

all'AIPO, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive, e presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione Ambiente.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 14 del DPGR n. 8/R/2002, e dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)

Allegato

## **Disciplinare tecnico**

**“Ampliamento dell’intervento di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico delle aree in località Fontane dei comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO) Parco fluviale del Po – tratto cuneese” - Cava di sabbia e ghiaia in località Fontane e relativo ripristino ambientale e costituzione di aree di interesse naturalistico nei Comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO) esercita dalla Società Fontane S.a.s.**

Ai fini della coltivazione di cava, del recupero ambientale e della costituzione di aree di interesse naturalistico la Società è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori di coltivazione mineraria e di riqualificazione ambientale devono essere eseguiti nelle aree individuate nella Tavola I8 – Individuazione delle fasi di coltivazione e di recupero ambientale, secondo il cronoprogramma delle quattro fasi progettate, con le modalità previste e nel rispetto dei tempi indicati, per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente documento e di quelle contenute negli atti ai sensi delle l.l.r.r. 40/1998 e 69/1978;
2. la massima profondità degli scavi non deve essere spinta sotto la quota assoluta di 190,50 m; la profondità nelle singole aree deve corrispondere alle quote indicate negli elaborati progettuali al fine di realizzare le condizioni morfologiche progettate per le riqualificazioni ambientali previste;
3. i lavori di coltivazione e di sistemazione ambientale devono essere eseguiti secondo le modalità previste in progetto, nel rispetto della cronologia indicata e secondo le prescrizioni contenute nell’atto con il quale è stata espressa la compatibilità ambientale dell’intervento e nel presente allegato;
4. tutta l'area di cava, comprensiva delle aree di riqualificazione ambientale, deve essere completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 metri;
5. la profilatura delle scarpate soprafalda deve essere eseguita con mezzi meccanici semoventi con il progredire della coltivazione e comunque prima dell’approfondimento dello scavo sotto la falda freatica nel settore interessato;
6. la configurazione delle scarpate adiacenti alle "acque profonde" deve essere realizzata con mezzi da terra e il limite degli scavi oltre i 7 m, rispetto al livello medio di falda, deve essere delimitato preventivamente ai lavori di scavo;
7. lungo il limite delle “acque basse” (sino a 7 metri dal livello medio della falda freatica) previsto nei tratti di sponda progettati in via definitiva, devono essere posti in opera galleggianti, boe o altre segnalazioni fisse ritenute idonee, in modo che gli scavi sotto falda, realizzati con gli ordinari mezzi galleggianti a benna mordente, possano procedere con l’assoluta sicurezza di evitare franamenti imprevisti al fine di non interferire con le aree oggetto di riqualificazione, assicurando pertanto il rispetto delle destinazioni d’uso progettate;
8. la coltivazione di cava non deve interferire con la corretta realizzazione e con la funzionalità delle aree destinate alla valorizzazione ambientale;
9. la coltivazione deve essere attuata nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;
10. la profilatura di tutte le sponde di cava poste sopra il livello della falda, al confine delle aree autorizzate, deve essere eseguita con il progredire della coltivazione e comunque prima dell’approfondimento dello scavo sotto il livello della falda freatica;
11. al fine di garantire la stabilità e la realizzazione delle opere di valorizzazione ambientale, la profilatura delle sponde deve essere realizzata con materiale in posto, secondo le geometrie puntualmente progettate per i singoli tratti di sponda;

12. la coltivazione e le opere di recupero e riqualificazione ambientale devono essere realizzati secondo le tempistiche previste nei lotti quinquennali del progetto;
13. l'Amministrazione regionale, accertate eventuali difformità del progetto autorizzato e qualora queste non siano dovute ad errate manovre tecniche di coltivazione, nel qual caso la ditta è tenuta a presentare relazione tecnica, procede ad avviare i procedimenti di revoca dell'autorizzazione e di escussione della fidejussione versata ai sensi dell'art. 7 l.r. 69/1978;
14. l'Amministrazione regionale darà comunque avvio alle procedure di ordine amministrativo e penale previste dalla l.r. 69/1978 e dal D.lgs. 42/2004 a seguito dell'accertamento di qualsiasi infrazione;
15. il terreno vegetale a copertura delle aree di intervento deve essere accantonato in cumuli paralleli al deflusso delle acque, in caso di eventi alluvionali, per essere impiegato in fase di recupero e di valorizzazione ambientale; sugli accumuli di tale terreno, predisposti con spessori massimi di 3 metri, devono essere eseguite semine protettive;
16. l'impiego per usi diversi di eventuali quantitativi di terreno vegetale, eccedenti le necessità di recupero ambientale, deve essere concordato con le Amministrazioni comunali di Faule e Pancalieri e con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta;
17. la Società è tenuta a profilare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità secondo le geometrie puntualmente progettate per i singoli tratti di sponda;
18. tutti i lavori di recupero e di valorizzazione ambientale devono essere realizzati secondo le metodologie e tempi previsti dal progetto e dalla convenzione e comunque attuati sempre in stretta successione temporale con il procedere dei lavori di coltivazione;
19. le Amministrazioni si riservano di indicare e verificare la provenienza delle specie arboree ed arbustive da utilizzare per i lavori di recupero e di rimboschimento delle aree;
20. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere ultimati tutti i restanti lavori di recupero ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico come previsti nel progetto;
21. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale progettati devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
22. la Società è inoltre tenuta ad attuare tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relativamente agli interventi di recupero e di riqualificazione ambientale già effettuati.



Direzione Attività Produttive  
Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive  
[settore.estrattivo@regione.piemonte.it](mailto:settore.estrattivo@regione.piemonte.it)

## ALLEGATO B

### **NORMATIVA TECNICA RELATIVA AI MONITORAGGI DEI LIVELLI FREATICI E DELLA QUALITÀ CHIMICA E BIOLOGICA DELLE ACQUE IN CAVA, AI RILIEVI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI, FOTOGRAFICI AEREI E DI CONTROLLO IDRAULICO ED AMBIENTALE.**

#### **1. MONITORAGGIO DEI LIVELLI FREATICI**

Con frequenza mensile la ditta deve rilevare il livello freatico in almeno tre piezometri, uno a monte e due a valle dell'area di scavo, lungo la direzione deflusso della falda, nel lago di cava e nel fiume Po. I risultati delle suddette misurazioni devono essere espressi in quote assolute e inviate trimestralmente alle Amministrazioni competenti. In caso di considerevoli eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni devono avere frequenza più ravvicinata.

#### **2. ANALISI CHIMICHE E TEMPERATURA DELL'ACQUA**

Con frequenza trimestrale deve essere misurata la temperatura dell'acqua di lago alla profondità di 30 cm dal pelo libero dell'acqua e profondità superiore a 2 m; l'Amministrazione, titolare dell'autorizzazione, sentite le altre Amministrazioni interessate può prescrivere la misurazione della temperatura sull'intera colonna d'acqua per verificare le condizioni di stratificazione.

Le analisi chimiche, da eseguire, finalizzate al controllo della qualità delle acque sono di due tipi:

- a) Con frequenza trimestrale devono essere eseguite analisi della qualità delle acque di lago (il campionamento va attuato in acque pelagiche) e dei piezometri, con ricerca dei seguenti indicatori e con i seguenti limiti di quantificazione:

Parametro		Limiti quantitativi
pH	u. di pH	-
Conducibilità el. sp.	[ $\mu$ S/cm] a 20°	-
Azoto ammoniacale	N [mg/l]	0.03
Azoto nitroso	N [mg /l]	0.003
Azoto nitrico	N [mg /l]	0.1
Fosforo totale	P [mg /l]	0.010
C.O.D.	O <sub>2</sub> [mg/l]	5
Alaclor	[ $\mu$ g/l]	0.05
Atrazina	[ $\mu$ g/l]	0.05
Metolaclor	[ $\mu$ g/l]	0.05
Simazina	[ $\mu$ g/l]	0.05
Terbutilazina	[ $\mu$ g/l]	0.05
Escherichia coli	[U.F.C. /100ml]	-
Idrocarburi totali e oli minerali	[mg/l]	0,010

L'analisi concernente gli idrocarburi totali e oli minerali sia riferita a rilievi in superficie.

Le analisi dei campioni devono essere adeguatamente commentate dal punto di vista idrobiologico in relazione alle conoscenze ed alle normative esistenti ed inviate, ogni tre mesi, alle Amministrazioni competenti.

- b) Con frequenza semestrale devono essere effettuati, in periodi limnologici significativi, durante il periodo di massima stratificazione e durante il periodo di circolazione delle acque, i seguenti campionamenti finalizzati al controllo dello stato trofico e qualità delle acque.

I campionamenti devono essere effettuati sull'intera colonna d'acqua in superficie, alla profondità media e sul fondo oppure nell'epilimnio, metalimnio ed ipolimnio in fase di stratificazione in punti di prelievo ritenuti significativi in base alla conformazione morfologica del lago ed alle sue variazioni nel tempo.

I parametri da verificare sono i seguenti con i rispettivi limiti di quantificazione:

Parametro		Limiti quantitativi
pH	u. di pH	-
Ossigeno disciolto	[mg/l]	-
Conducibilità el. sp.	[ $\mu$ S/cm] a 20°	-
Temperatura	[°C]	-
Sodio	[mg/l]	1
Potassio	[mg/l]	1
Calcio	[mg/l]	1
Magnesio	[mg/l]	1
Cloruri	[mg/l]	1
Solfati	[mg/l]	1
Alcalinità totale	Ca(HCO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> [mg/l]	-
Cromo tot. Disciolto	[ $\mu$ g/l]	5
Ferro disciolto	[ $\mu$ g/l]	50
Cadmio disciolto	[ $\mu$ g/l]	0.5
Nikel disciolto	[ $\mu$ g/l]	5
Piombo disciolto	[ $\mu$ g/l]	5
Manganese disciolto	[ $\mu$ g/l]	5
Rame disciolto	[ $\mu$ g/l]	5
Alluminio disciolto	[ $\mu$ g/l]	5
Zinco disciolto	[ $\mu$ g/l]	50
Alaclor	[ $\mu$ g/l]	0.05
Atrazina	[ $\mu$ g/l]	0.05
Metolaclor	[ $\mu$ g/l]	0.05
Simazina	[ $\mu$ g/l]	0.05
Terbutilazina	[ $\mu$ g/l]	0.05
Azoto totale	N [mg/l]	1.0
Azoto ammoniacale	N [mg/l]	0.03
Azoto nitroso	N [mg/l]	0.003
Azoto nitrico	N [mg/l]	0.1
Fosforo solubile	P [mg/l]	0,010
Fosforo totale	P [mg/l]	0.010
Solventi clorurati totali	[ $\mu$ g/l]	-
1,1,1 tricloroetano	[ $\mu$ g/l]	0,5
1,2 dicloroetano	[ $\mu$ g/l]	10
Cloroformio	[ $\mu$ g/l]	0,5
Tetracloroetilene (percloroetilene)	[ $\mu$ g/l]	0,5
Tricloroetilene	[ $\mu$ g/l]	0,5
Tetracloruro di carbonio	[ $\mu$ g/l]	0,5

Nei piezometri il monitoraggio dovrà essere effettuato per ciascun gruppo omogeneo di falde acquifere interessate.

### **3. ANALISI BIOLOGICHE**

Devono essere effettuati almeno 6 campionamenti nel periodo tra febbraio e novembre, coincidenti, ove possibile, con i campionamenti chimici sui popolamenti fitoplanctonici (densità, biomassa e identificazione delle specie presenti), sulla clorofilla "a", sulla trasparenza e sullo zooplancton (densità, biomassa e identificazione delle specie presenti).

La frequenza di prelievo deve essere intensificata nel caso in cui siano evidenti fioriture algali, la presenza apprezzabile o dominante delle Cianofitofite o di altri gruppi algali di interesse igienico-sanitario.

### **4. ANALISI DEI SEDIMENTI**

Deve essere effettuato un campionamento dei sedimenti nelle aree non più interessate dagli scavi in falda una volta l'anno e comunque a seguito di eventi alluvionali che abbiano determinato fenomeni di esondazione nel lago di cava. In questo caso il prelievo deve essere operato dopo un periodo idoneo alla sedimentazione dei fini.

Sul campione, dovranno essere analizzati i metalli pesanti elencati al punto 2b e dovranno essere condotti i test ecotossicologici secondo le indicazioni del D.lgs. 152/1999.

### **5. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO ED ELABORAZIONE DEI DATI**

Il piano di campionamento sopraindicato deve essere integrato ed ottimizzato, in seguito all'aggiornamento del quadro analitico chimico-fisico e biologico progressivamente delineato dalle indicazioni delle campagne analitiche, anche in relazione agli eventuali inquinamenti riscontrati. Inoltre il piano di campionamento e le ricerche analitiche devono essere aggiornati tenendo conto dell'evolversi delle normative di monitoraggio e di riferimento idrobiologico.

I prelievi devono tener conto della morfologia e delle caratteristiche idrodinamiche dei corpi idrici in relazione all'incremento volumetrico del lago dovuto ai progressivi ampliamenti, per individuare una strategia di campionamento rappresentativa delle dinamiche chimico-fisiche e biologiche del bacino, che potrebbe essere caratterizzato anche da fasce a bassa profondità lungo alcuni tratti spondali.

I risultati del monitoraggio di cui al presente allegato, corredati dal necessario commento dal punto di vista idrobiologico in relazione alle conoscenze ed alle normative esistenti, devono essere presentati alle Amministrazioni competenti entro il 30 novembre di ogni anno (ad eccezione delle analisi di cui al punto 2 a) che, come già specificato, devono essere inviate trimestralmente).

### **6. AGGIORNAMENTI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI E FOTOGRAFICI AEREI**

Per tutto il periodo di autorizzazione la rete di appoggio plano-altimetrico, esistente deve essere mantenuta in opera secondo le modalità di realizzazione, a suo tempo adottate, che di seguito vengono richiamate:

#### **6.1. Rete di appoggio**

##### **6.1.1. Rete plano-altimetrica.**

Devono essere posizionati almeno due vertici quotati principali, appoggiati, mediante opportune operazioni topografiche, ai vertici trigonometrici



dell'I.G.M.; inoltre deve essere realizzata la costruzione di una serie di vertici quotati secondari, appoggiati ai vertici principali.

## **6.2. Scelta, individuazione e conservazione dei vertici quotati**

- 6.2.1. I vertici quotati devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato; inoltre i medesimi devono essere rintracciabili facilmente, senza ambiguità, e visibili a distanza.
- 6.2.2. E' vincolante posizionare i vertici quotati secondari in prossimità dei limiti di proprietà, agli estremi di sezioni batimetriche rappresentative, oltre che in punti liberamente scelti dal tecnico.  
I vertici quotati secondari devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettometro quadrato della zona.
- 6.2.3. La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, costituiti da contrassegni cilindrici in metallo con testa a calotta sferica su cui sono incisi due tratti in croce, immorsati in un pilastrino in cemento armato (dimensione trasversale minima 20 cm ed altezza minima dal suolo 50 cm) posato su fondazione opportunamente dimensionata.
- 6.2.4. Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri.
- 6.2.5. La documentazione relativa ai punti precedenti deve essere inviata alle Amministrazioni individuate al punto 5 almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori.
- 6.2.6. Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più segnali, questi devono essere ripristinati o sostituiti entro 30 giorni con l'obbligo della ditta esercente di darne tempestiva comunicazione alle Amministrazioni, e fornire le relative monografie e variazioni cartografiche.

## **6.3. Sezioni batimetriche**

- 6.3.1. Le sezioni batimetriche della cava devono essere eseguite prevalentemente in senso ortogonale alla direzione principale del bacino di cava, parallele fra di loro, ed in numero non inferiore a 3; inoltre almeno 2 sezioni devono avere senso perpendicolare alle precedenti.  
L'allineamento di ogni sezione deve essere materializzato con i vertici quotati suddetti, ubicati ad una distanza non superiore a 30 m dalla sponda corrispondente.

## **6.4. Tolleranze**

- 6.4.1. Coordinate gaussiane: s.q.m. +/- 0,30 m, nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati principali rispetto ai trigonometrici d'appoggio; +/- 0,02 m, nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali.
- 6.4.2. Quote: s.q.m. +/- 0,10 m, nella determinazione delle quote dei vertici quotati rispetto ai trigonometrici d'appoggio; +/- 0,01 m, nella determinazione delle quote dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali; +/- 0,10 m, nella determinazione delle quote dei punti del piano quotato.

- 6.4.3. Misure batimetriche: +/- 0,10 m per profondità da 0 a 10 metri; +/- 0,50 m per profondità da 10 a 50 metri; +/- 1,00 m per profondità superiori a 50 metri.

## **6.5. Rilievi di dettaglio**

- 6.5.1. L'operazione di rilievo di dettaglio deve consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, il rilievo deve essere esteso ad un intorno tale da consentire la valutazione dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d'acqua il rilievo e le sezioni devono essere estesi all'intorno di entrambe le sponde.  
La ditta è tenuta a presentare un rilievo aerofotogrammetrico delle aree di cava, secondo le modalità sopra indicate.

## **6.6. Restituzione dei rilievi**

- 6.6.1. L'esecuzione del disegno del rilievo deve essere effettuato su foglio in poliestere, tracciando una rete a maglie quadrate tali da coincidere con il reticolato ettometrico gaussiano. In cornice con il reticolato devono essere riportati i valori delle coordinate gaussiane per ogni singola maglia.  
Le planimetrie devono essere inoltre completate con l'individuazione, tramite opportuna simbologia, dei vertici quotati e degli eventuali pozzi o sondaggi geognostici.  
L'orientamento e la squadratura del foglio devono essere effettuati in base al reticolato gaussiano.
- 6.6.2. Sezioni batimetriche: Le sezioni batimetriche devono essere indicate in pianta con linee a tratti e relative sigle a caratteri numerici. Il disegno delle sezioni deve essere effettuato in scala isotropa e nella medesima scala delle planimetrie.

## **6.7. Segni convenzionali relativi ai rilievi**

Vertice quotato principale:	triangolo equilatero, lato 7 mm
Vertice quotato secondario:	quadrato lato 4 mm
Punti quotati:	punto con relativa quota.
Limiti di proprietà:	linea continua.
Delimitazione autorizzazione:	linea a tratto.

## **6.8. Aggiornamenti e verifiche topografiche e batimetriche**

- 6.8.1. La ditta esercente è tenuta a presentare gli aggiornamenti topografici e batimetrici (utilizzando la medesima scala adottata per gli elaborati progettuali) entro il 30 novembre, di ogni anno di autorizzazione con allegata relazione dei lavori di scavo eseguiti.  
Per gli aggiornamenti devono essere seguite le modalità di esecuzione previste in precedenza.
- 6.8.2. Ogni due anni, entro il 31 dicembre, deve essere presentata copia di 3 fotografie aeree (atte alla restituzione fotogrammetrica), in successione, dell'area interessata dall'intervento estrattivo.
- 6.8.3. Gli Organi tecnici competenti per il controllo hanno facoltà di effettuare misure topografiche e batimetriche atte a verificare la rispondenza dei dati riportati sugli elaborati.

## **6.9. Elaborati per la verifica annuale**

Gli elaborati da consegnare alle Amministrazioni competenti, predisposti secondo le modalità descritte ai punti precedenti, sono i seguenti:

- 6.9.1. Una copia eliografica del piano quotato con evidenziazione della zona in autorizzazione.
- 6.9.2. Una copia eliografica delle sezioni batimetriche.
- 6.9.3. Tabella riassuntiva dei vertici secondari e principali con le relative coordinate gaussiane e le quote; per ogni vertice quotato deve essere presentata una monografia corredata di documentazione fotografica, del posizionamento, delle coordinate e della quota.
- 6.9.4. Schede monografiche dei vertici trigonometrici cui è stata appoggiata la rete plano-altimetrica.
- 6.9.5. Relazione circa la modalità di rilievo adottate.

Le tabelle riassuntive e le schede monografiche devono essere presentate in aggiornamento, nel caso di modifiche o riposizionamento dei vertici quotati.

## **7. AGGIORNAMENTI E VERIFICHE AMBIENTALI E DI RECUPERO**

- 7.1. La ditta esercente è tenuta a presentare entro il 30 novembre di ogni anno, alle Amministrazioni competenti, le previsioni esecutive dei lavori di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare nel corso dell'anno, nonché il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente.
- 7.2. Ogni due anni, entro il 30 novembre, la ditta è tenuta a presentare una verifica ed aggiornamento delle analisi di inputs-outputs già eseguite ed allegate al progetto.

## **8. MONITORAGGIO DELLE VERIFICHE IDRAULICHE**

La ditta esercente è tenuta a presentare con frequenza annuale, entro il 30 novembre, e entro 90 giorni da eventi alluvionali con tempo di ritorno superiore a 20 anni, alle Amministrazioni competenti relazione ed elaborati di verifica riguardanti:

- le sezioni d'alveo già esaminate nello studio idraulico allegato al progetto;
- le ipotesi e le conclusioni contenute nello studio sull'assetto e sul rischio idraulico allegato al progetto.

## **9. AMMINISTRAZIONI COMPETENTI A CUI INVIARE I MONITORAGGI**

Tutti i monitoraggi devono essere presentati secondo i tempi, le frequenze e le scadenze sopraccitate alle Amministrazioni Comunali in cui è situata l'attività estrattiva, alle Amministrazioni Regionale e/o Provinciale, all'ARPA e all'Ente di Gestione dell'Area protetta nel caso in cui il progetto sia inserito nel territorio di un'Area protetta.

Regione Piemonte

Comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO)

Sistema regionale delle Aree protette della  
fascia fluviale del PO - tratto cuneese

AMBITO 16 DEL PIANO D'AREA

***Progetto di ampliamento dell'intervento  
di riqualificazione ambientale e recupero  
naturalistico delle aree in località  
"Fontane" nei Comuni di Faule (CN) e  
Pancalieri (TO),***

**Oggetto: Bozza di Convenzione**

Ai sensi ex art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area

(redatta sullo schema tipo della Regione Piemonte

D.G.R. 61-17087 del 03.03.97)

CONVENZIONE TRA :

l'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del  
Fiume PO tratto Cuneese con sede .....

.....nella persona di

.....

C.F.....nato

a.....il.....resid

ente ai fini della presente convenzione presso la sede

di.....

e

Fontane s.a.s. con sede in Pancaiieri regione "fontane"

rappresentata da:

-Carle Italo,

-Cravero Paolo,

Premesso:

- che gli artt. 1 e 13 della L.R. 22-11-1978 n.69 "Coltivazione di cave e  
Torbiera" relativi all'esercizio dell'attività estrattiva nei Parchi e nelle Aree Protette  
Regionali prevedono competenze autorizzative a carico dell'amministrazione  
regionale;

- che con la L.R. 17 aprile 1990 n.28 successivamente modificata con la L.R. 13/04/95 n.65 è stato istituito il Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po;
- che con Deliberazione n.9824328 dell' 8/3/1995 il Consiglio Regionale della Regione Piemonte ha approvato il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po (P.di A.);
- che con Deliberazione n. 981-4186 dell' 8/3/1995 il Consiglio Regionale della Regione Piemonte ha approvato il Progetto Territoriale Operativo (PTO) "Tutela e Valorizzazione delle risorse ambientali del Po";
- che l'area su cui insiste la cava in oggetto è classificata, ai sensi dell'art.4 L.R. 28/90, come modificato dalla L.R. 65/95 e denominata "area attrezzata, mentre la zona di previsto ampliamento è in parte denominata "zona di salvaguardia";
- che le norme di attuazione del Piano di Area citato prevedono all'art. 3.10 co. II e III la stipula di una convenzione tra la Ditta esercente l'attività estrattiva e l'Ente Parco, e che tale convenzione deve prevedere le modalità di prelievo degli inerti, la destinazione d'uso finale dell'area di intervento e della proprietà delle aree oggetto di asportazione, nonché la destinazione finale degli impianti di trattamento e lavorazione dei materiali estratti;
- che sono state rilasciate dai Sindaci dei Comuni di Faule (CN) n. 6/1998 del 15.07.1998 e Pancaiieri (TO) n. 16/1998 del 29.06.1998, autorizzazioni all'intervento estrattivo complessivo e di riqualificazione ambientale, ai sensi delle Leggi 431/85 e 1497/39;

-che l'Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po tratto cuneese - è le Amministrazioni Comunali di Faule e Pancalieri , in merito all'intervento in area di "Ambito di coordinamento progettuale" ambito n. 16; si espresse con :

Ente Parco on Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 22/98 del 18.06.1998,  
Comune di Faule(CN) con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/1998 del 08.06.1998;

Comune di Pancalieri (TO) con Deliberazione di Consiglio Comunale n, 69/97 del 23.12.1997

- che l'intervento di qualificazione ambientale proposto su aree esterne alla perimetrazione dell'ambito di coordinamento progettuale n.16, fu promosso dall'Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - tratto cuneese- con proprio verbale di Deliberazione n. 32/97 del 09.06,1997;

- che l'Ente di Gestione Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po-tratto cuneese- e l'Amministrazione Comunale di Faule, relativamente al progetto di qualificazione ambientale su area esterna all'Ambito di coordinamento progettuale n.16 si espressero, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n.22/98 del 19.06.1998 e Deliberazione del Consiglio Comunale n, 20/1998 del 08.06.1998;

- che con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte - Direzione Industria n. 134 dell' 11.11.1998 si approvò il progetto complessivo di escavazione, di recupero ambientale e di sistemazione ambientale finale dell'area, autorizzando, ai sensi della L.R. 22.11.1978 n.69, la coltivazione di cava in località Fontane nei Comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO);

- che i Comuni di Pancalieri (TO) e Faule (CN) approvarono il P.E.C. (Progetto esecutivo convenzionato) con rispettive Deliberazioni di Consiglio Comunale n.69/1997 del 23.12.1997 e n. 20/1998 del 08.06.1998;
- che in data 03/12/1998 fu sottoscritta tra l'Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - tratto cuneese e la Fontane Sas un atto di convenzionamento ai sensi di quanto previsto dall'ex art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area, per la regolamentazione del progetto ventennale approvato dalla regione Piemonte con D.D. n. 134 del 11/11/1998;
- che con DGR n. 16-10450 del 22/09/2003, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98, l'Amministrazione regionale esprime il giudizio positivo di compatibilità ambientale e di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria (SIC) confluenza Po-Varaita (IT1160013) e confluenza Po-Pellice (IT1110015), relativamente all'intero progetto di coltivazione di cava finalizzato al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico situate in località Fontane nei Comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO);
- che con Determinazione regionale n. 156 del 26/09/2003 la Fontane S.a.s. è stata autorizzata, sino alla data del 31/07/2008, alla realizzazione degli interventi estrattivi, di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico previsti nella seconda fase quinquennale progettuale;
- che con Determinazione regionale n. 240 del 01/08/2007 la Fontane S.a.s. è stata autorizzata, sino alla data del 26/07/2012, alla realizzazione degli interventi estrattivi, di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico previsti nella terza fase quinquennale del progetto generale, nonché per il completamento di operazioni della seconda fase;

**preso atto**



- che l'Ente di gestione sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po- tratto cuneese, con deliberazione del Consiglio direttivo n. 9/2009 del 04/11/2009, ha deliberato di promuovere, ai sensi dell'art. 3.10, comma 2 lettera a2 delle Norme di attuazione del Piano d'area, il progetto di ampliamento dell'intervento di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico delle aree in località "fontane" nei comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO), su aree collocate in parte all'interno dell'area dell'Ambito di coordinamento progettuale n. 16 ed in parte in esterno a quest'ultimo;

- che l'Ente di gestione sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po- tratto cuneese, con propria deliberazione di consiglio direttivo n. .... del .... , ha approvato il progetto definitivo per gli interventi di cui al punto precedente, progetto da sottoporre alla fase di V.I.A. e di incidenza;

#### **vista**

- la Determina del Responsabile del Settore Beni Ambientali della Regione Piemonte n. .... del .... , con la quale è stato autorizzato l'intervento di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs42/2004;

- la D.G.R. n. .... Del .... rilasciata ai sensi dell'art. .... Della Legge ..... con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria(SIC), relativamente all'intero progetto di coltivazione di cava finalizzato al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico da realizzarsi su terreni siti nei comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO);

## **considerato**

che per gli effetti della proposizione del nuovo progetto generale di cui ai punti precedenti si necessita di aggiornare la convenzione già in atto tra l'Ente Parco e la Fontane S.a.s, sottoscritta in data 03/12/1998, di conseguenza la presente convenzione va a sostituire quella precedentemente stipulata.

Pertanto:

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1** • La Fontane S.a.s., come da Determinazione Dirigenziale Regionale n. .... del ....., è autorizzata alla coltivazione della cava di sabbie e ghiaie e ripristino ambientale per la costituzione di aree di interesse naturalistico in località Fontane nei Comuni di Fauie e Pancalieri, per la prima fase del nuovo progetto generale approvato.

**Art. 2** - Fa parte integrante della seguente convenzione tutta la documentazione tecnica presentata in allegato alle istanze ex LL.RR. 69/1978 e 40/1998 e D.Lgs 42/2004 ed oggetto degli atti autorizzativi citati.

**Art.3** - I lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo la cronologia e le prescrizioni allegate alla determinazione dirigenziale n° ..... dei ..... ai sensi della L.R. 69/1978 e D.G.R. n..... del ,....., ai sensi della L.R. 40/1998 che si intendono integralmente richiamate, Nel caso in cui i lavori di coltivazione, in prossimità di aree di particolare interesse naturalistico preesistente, e riconosciuto nel P. di A. e le misure di mitigazione previste in progetto non garantiscano la salvaguardia dell'ecosistema, l'amministrazione

regionale ha la facoltà di sospendere i lavori per un periodo non superiore a 6 mesi e limitatamente alla zona interessata, in attesa di predisporre nuove misure di mitigazione, qualora la prosecuzione dei lavori possa pregiudicare in modo irreversibile la conservazione dell'ecosistema stesso.

Art. 4 -Entro 24 mesi dalla scadenza dell'ultima autorizzazione estrattiva relativa al completamento del progetto complessivo di coltivazione mineraria, di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico delle aree in località "fontane" nei Comuni di Faule e Pancalieri (riferimento allegato 1 alla convenzione), la Fontane S.a.s, provvederà a trasferire , a titolo gratuito, la proprietà di tutte le aree, oggetto dell'autorizzazione di cui alla Determinazione n. .... del ..... ai sensi della L.R, 69/1978 , all'Ente Parco con spese dell'atto e di registrazione a carico dell'Ente beneficiario.

**Art.5** - Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, nei termini previsti dal progetto stesso, potrà essere rilasciato, una sola volta, ulteriore rinnovo per il completamento del progetto per un periodo non superiore a due anni purché la richiesta non riguardi oltre il 20% del progetto complessivo approvato.

Conseguentemente gli effetti stabiliti dalla presente convenzione potranno essere prorogati per pari tempo.

La sistemazione di eventuali aree non scavate e ricomprese nel progetto complessivo approvato sarà concordata con l'Ente Parco e con il Comune territorialmente interessato.

**Art.6** - E' fatta salva la possibilità, qualora si verificano fatti dolosi o colposi che arrechino danno all'ambiente, dell'azione di risarcimento de danno ambientale

promossa dallo Stato, nonché degli Enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo ai sensi dell'art. 18 della L. 8 luglio 1986 n. 349.

**Art. 7** - La Ditta è tenuta a nominare un direttore dei lavori il quale dovrà produrre alla scadenza di ogni anno solare relazione tecnica a consuntivo degli interventi realizzati, da inviare all'Ente Parco e al Settore Pianificazione e verifica attività estrattive della Regione Piemonte ed ai rispettivi Comuni. Il direttore dei lavori è tenuto ad avvalersi di esperti, iscritti agli Ordini Professionali, per quanto concerne consulenze e relazioni relative ai settori specifici progettuali.

**Art.8** - E' fatto obbligo alla Ditta di mettere a disposizione dei funzionari, preposti al controllo dei lavori, tutti i mezzi necessari alle verifiche periodiche e comunque ritenute necessarie dagli Enti interessati.

**Art.9** - La Fontane S.a.s. si impegna, al termine di ogni anno solare, a versare quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti in materia, in base alle cubature annuali autorizzate.

Il versamento di dette somme verrà meno per il periodo in cui vengono a mancare le autorizzazioni necessarie per l'esercizio della attività estrattiva.

Nel caso di sopravvenienza di legge statale o regionale che stabilisca l'obbligo del versamento di contributo, ai soggetti che la legge stessa indicherà, gli impegni convenzionali di cui ai precedenti commi si intenderanno automaticamente modificati per il necessario adeguamento a quello di legge.

**Art. 10.** Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 69/1978 in relazione al recupero e la riqualificazione ambientale delle aree interessate dall'attività estrattiva, la Fontane S.a.s. rilascia garanzia stabilita in Euro .....(in lettere.....) nella relativa autorizzazione, che indica anche le modalità di svincolo, in relazione alle opere realizzate per ogni fase.

**Art.11** -Entro ventiquattro mesi dalla scadenza dell'ultima autorizzazione estrattiva relativa al completamento del progetto complessivo di coltivazione mineraria, di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico delle aree in località "fontane" nei Comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO) la Fontane S.a.s. provvederà a smantellare a proprie spese tutti gli impianti di lavorazione degli inerti ad eccezione degli immobili (fabbricati e strutture) così come indicato alla Tavola grafica Ri-stato finale in progetto - La Fontane S.a.s. provvederà quindi a trasferire all'Ente Parco, a titolo gratuito, le aree e gli immobili citati, come già indicato all'art. 4 del presente atto, con spese a carico dell'Ente beneficiario.

**Art. 12** - L'attuazione del progetto secondo la cronologia prevista è soggetta a controllo tecnico di una commissione di controllo istituita dall'Ente di Gestione a cui partecipano i rappresentanti dell'Ente di Gestione del Parco, del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte, dei Comuni di Fauie (Cn) e Pancalieri (To) e della società Fontane sas.

**Art. 13** - Le Amministrazioni e gii Enti preposti sono tenuti a rilasciare eventuali necessarie autorizzazioni o pareri autorizzativi alla realizzazione di strutture richieste da eventuali future norme concernenti la sicurezza dei lavori o finalizzate ad un miglior utilizzo e valorizzazione del materiale estratto e/o al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie o di servizio per la Fontane S.a.s. e per il personale dipendente.

I suddetti interventi sono da considerarsi precari e conseguentemente dovranno essere smantellati a fine lavori e l'area interessata dovrà essere recuperata secondo il progetto complessivo approvato.

**Art.14** - Ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione e/o alla esecuzione e non esecuzione o risoluzione del presente

accordo e che non sia stato possibile definire bonariamente, viene deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale formato da tre Arbitri, dei quali uno sarà nominato dagli Enti pubblici contraenti, l'altro dalla Ditta e il terzo arbitro, con funzione di Presidente, dai due arbitri di parte cui viene conferito espresso mandato al riguardo e, in difetto di loro accordo entro dieci giorni dalla nomina del secondo arbitro del Presidente del Tribunale di Saluzzo.

Qualora una parte non proceda a nominare il proprio arbitro, trascorsi venti giorni dall'invito rivoltole per lettera raccomandata dall'altra parte, la nomina potrà essere richiesta, anche per questo arbitro, dalla parte che ha assunto l'iniziativa del giudizio arbitrale, al Presidente sopraddetto del Tribunale.

L'arbitrato avrà sede in Saluzzo.

Gli arbitri espletteranno il loro mandato, deliberando anche a maggioranza, entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione che avrà luogo in sede di costituzione del Collegio Arbitrale,

Gli arbitri non dovranno sottostare ad alcuna formalità di procedura salva solo l'esigenza di rispetto del contraddittorio; essi comporranno la controversia in via amichevole quali comuni mandatari delle parti; la loro decisione sarà valida ed obbligatoria nei confronti delle parti così come se esse stesse l'avessero tra di loro liberamente pattuita, e non potrà pertanto essere in alcun modo contestata né appellata.

Il Collegio Arbitrale, con la decisione liquiderà le spese e competenze proprie e quelle per la difesa delle parti, attribuendo il carico alle parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto della soccombenza.

Il ricorso all'arbitrato non determinerà la sospensione dell'attività estrattiva e/o dell'intervento di recupero ambientale e delle operazioni propriamente funzionali allo stesso salvo che la loro prosecuzione pregiudichi la verifica da parte degli Arbitri.

Art.15 - La presente Convenzione mantiene la propria efficacia in relazione ai rinnovi, ex L.R. 22/11/1978 n. 69, per il completamento del progetto complessivo approvato.

Art. 16 - La presente Convenzione fa salvi gli interventi che rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art.23 L.R. 69/78 in materia di Polizia Mineraria ed i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile.

La presente convenzione sostituisce integralmente quanto già in precedenza sottoscritto con atto in data 03/12/1998 e verrà registrata con spese in carico alla Fontane S.a.s.

Per la Ditta Fontane s.a.s.....

Per L'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po-tratto cuneese.....

**ALLEGATO 1 : Terreni in disponibilità del progetto generale**

COMUNE DI FAULE (CN)		
Foglio I	Particella	Superficie
	1	17.977
	2	52.318
	3	2.162
	4	7.938
	5	9.128
	6	23.228
	22	4.123
	23	26.317
	25	12.461
	27	44.066
	28	15.406
	29	18.077
	31	6.618
	39	9.293
	41	3.823
	60	2.860
	46	7.116
	62	15.920
	64	775
	48	4.100
	49	8.766
	50	74
	51	17.500
	52	685
	54	8.323
	55	15.853
	56	1.390
	57	7.706
	58	585
	18	1.175
	19	22.270
	20	1.878
	21	2.840
	35	726
	36	18.592
	37	14.680
	38	2.000
	15	2.576
	14	5.936



	59	15.858
	61	17.950
	63	9.638
	9	1.990
	10	2.026
	11	1.879
	12	1.526
	13	4.442
	16	1.565
	17	2.021
	33	728
	34	1.070
Foglio n	13	3.840
	53	5.590
	50	23.743
	76	10.340
	99	1.276
	<b>TOTALE</b>	<b>522.743</b>

COMUNE DI PANCALIERI (TO)		
Foglio XXVI	Particella	Superficie
	1	7.465
	2	2.274
	3	2.039
	4	4.072
	5	3.743
	6	894
	90	4.665
	91	2.000
	92	3.338
	93	300
	95	8.620
	97	1.015
	82	357
	63	1.917
	65	3.772
	96	9.265
	64	12.533
	66	36.370
	94	9.975
Foglio XXV		
	143	1.845
	144	2.476

	145	46.610
	146	6.350
	147	18.750
	148	4.787
	149	7.580
	203	5.960
	204	71.040
	260	5.350
	261	43.250
	267	450
	272	1.157
	273	243
	<b>TOTALE</b>	<b>330.462</b>

ALL. D



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI  
E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL  
PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHTA' EGIZIE

Torino

Regione Piemonte  
Direzione Attività Produttive  
Settore Pianificazione e Verifica Attività  
Estrattiva  
Via Pisano 6  
10152 TORINO  
fax 011.4324991

Lettera inviata solo tramite FAX  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

MBAC-SBA-PIE  
UFFPROT  
0000184 11/01/2011  
Cl. 04.04.19/202.8

12 GEN 2011

Prot. N. 246  
8.30.80

p.c. FONTANE S.a.S.  
Regione Fontane  
10060 PANCALIERI (TO)  
fax 011.9735189

OGGETTO: FAULE (CN) e PANCALIERI (TO). Istruttoria integrata della Fase di Valutazione art. 12 l.r. 40/1998 e Valutazione d'Incidenza prevista dal DPR 357/1997 inerente il progetto "Ampliamento dell'intervento di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico delle aree in località Fontane dei comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO) Parco Fluviale del PO - Tratto Cuneese". Parere per la riunione della Conferenza dei Servizi. Osservazioni di competenza archeologica. D. legs.vo 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Con riferimento alle note del 04.11.2010, e prot. 12444/DB1605 del 29.11.2010 assunte agli Atti rispettivamente con prott. 9027 del 9.11.2010 e 10220 del 13.12.2010, questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati grafici e le relazioni allegate, che costituiscono la documentazione integrativa richiesta dalla Regione Piemonte, Direzione Attività Produttive - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, con nota prot. 8586/DB1605 CL 880.10 del 16.08.2010, prende atto, per quanto di specifica competenza, dei risultati della Valutazione Preliminare del Rischio Archeologico, richiesta in quanto l'intervento ricade nell'area del Parco Fluviale del Po, rilevando però che tale relazione non è stata redatta da soggetti dotati dei requisiti previsti dalla legge, secondo quanto prescritto dal D. Legs. 163/2006 (artt. 95-96) e successivo regolamento (D.M. n. 60 del 20 marzo 2009).

Pur constatando che, per la sua natura geomorfologica, risultato di una intensa dinamica fluviale, l'area interessata dall'intervento indicato in oggetto non presenta caratteristiche favorevoli a insediamenti antichi, si rileva il fatto che non è possibile caratterizzarla come a potenzialità archeologica nulla, escludendo a priori una sua frequentazione antropica, in un territorio popolato sin dalla preistoria. Si ricorda infatti che, nell'alveo del fiume Po, poco a valle del tratto in oggetto, è stata rinvenuta, durante lavori effettuati nel secolo scorso nel comune di Casalgrasso, una spada in bronzo databile fra la fine del X e la prima metà del IX secolo a.C., ora esposta al Museo Civico di Cuneo.

Inoltre, negli anni Ottanta del secolo scorso, nel corso di prospezioni lungo la fascia fluviale del Po a monte di Torino, che hanno interessato anche l'area di cava in località Fontane di Pancalieri, è stato possibile recuperare tronchi d'albero subfossili, anche di notevoli dimensioni (cfr. D. Tropeano, *Pancalieri (TO), località "Fontane". Tronchifossili dell'Olocene medio*, in *Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte*, 5, 1986, pp. 173-174; D. Tropeano - G. B. L. Cocolini, *Pancalieri, Cave "Fontane". Determinazione di tronchi subfossili dell'Olocene medio*, in *Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte*, 7, 1988, pp. 83-84).

Pertanto, questa Soprintendenza esprime, per quanto di specifica competenza, nulla osta all'avvio delle opere, alle seguenti condizioni:

- che siano assicurati, durante tutte le opere di scavo, una serie di sopralluoghi periodici, sotto il controllo tecnico-scientifico della Soprintendenza e senza oneri per questo Ufficio, da parte di

operatori paleontologi, secondo un calendario da concordare con l'Ufficio scrivente, al fine di evitare il danneggiamento a strutture o depositi in giacitura profonda e consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche, oltre a garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei rinvenimenti, ai sensi del citato D. Legs vo 42/2004;

- che gli eventuali siti di interesse archeologico e/o paleontologico individuati nel corso dell'intervento, siano esaustivamente esplorati prima di proseguire con operazioni di coltivazione della cava;
- che vengano date esplicite formali istruzioni alla D.L. affinché, in caso ritrovamenti fortuiti e/o affioramenti di stratificazioni e/o manufatti antichi, anche dubbi, ai sensi del citato D. Legs vo 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, al fine di evitare possibili danneggiamenti, sia inviata una immediata segnalazione all'Ufficio scrivente e vengano immediatamente sospesi i lavori, fino al sopralluogo da parte di un funzionario di questo Ufficio;
- si segnala inoltre fin d'ora che l'eventuale affioramento di contesti di rilievo potrà imporre, anche in corso d'opera, varianti progettuali, in funzione del completamento della documentazione e salvaguardia di quanto eventualmente rinvenuto.

Si richiede, pertanto, che tali osservazioni vengano acquisite agli Atti in vista della Conferenza dei Servizi svoltasi per il 15 dicembre, cui questa Soprintendenza non ha potuto partecipare per impegni precedenti.

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si resta in attesa della conferma dell'avvenuta ricezione delle indicazioni proposte e si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o incontri o sopralluoghi utili a definire in dettaglio le diverse problematiche archeologiche, e per concordare, anche per le vie brevi, tempi e modalità operative dell'intervento connesse alle specifiche competenze di questa Soprintendenza.

Distinti saluti

I RESPONSABILI DELL'ISTRUTTORIA  
dott.ssa Miria Cristina Preacco  
dott. Federico Barellò

L'INCARICATO  
dott.ssa Luisa Ferrerò

p. IL SOPRINTENDENTE

A Egle Michdetto

*Egle Michdetto*



Direzione Attività Produttive  
Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva  
settore.estrattivo@regione.piemonte.it

**Verbale della terza riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 13 l.r. 40/1998 relativamente all'istruttoria integrata della Fase di Valutazione art. 12 l.r. 40/1998 e Valutazione d'incidenza prevista dal DPR 357/1997 e dal Regolamento n. 16 del 16 novembre 2001 inerente il progetto "Ampliamento dell'intervento di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico delle aree in località Fontane dei comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO) Parco fluviale del Po - tratto cuneese", presentato dalla Società FONTANE S.a.s. - Codice M127C.**

Il giorno 15 dicembre 2010 alle ore 10,30 presso la sede della Direzione Attività Produttive - Via Pisano 6 Torino, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata per l'esame contestuale della documentazione presentata e concludere il procedimento di Valutazione.

Sono presenti i Sigg:

- Massimiliano Petricig per la Regione Piemonte - Direzione Ambiente;
- Luca Franzi per la Direzione Difesa del Suolo;
- Giovanna Izzo e Fiorenzo Gamma per il Comune di Pancalieri;
- Paolo Roberto Bunino, Ufficio Tecnico del Comune di Faule;
- Giuseppe Scarafia, Sindaco del Comune di Faule;
- Marco Fuga per l'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto cuneese;
- Roberto Prencipe per l'ARPA - Dipartimento di Torino;
- Gregorio Fontana, Andrea Valente Arnaldi, Maddalena Vietti Niclot e Vittorio Fiore esperti esperti della esperti regionali della Conferenza art. 33 l.r. 44/2000;
- Paolo Dosio, Giorgio Uliana, Alessandro Cimo, Roberto Benatti, Paolo Canavese, Luigi Vigliero, consulenti della Società proponente;
- Enzo e Daniele Carle, ~~Dario Faule~~, Giuseppe Bonetto e Paolo Cravero, proponenti.

Ai sensi dell'art. 13 co. 6 l.r. 40/1998 è stato invitato a partecipare alla riunione il proponente.

Presiede il dott. Piero Della Giovampaola dirigente del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva e responsabile del procedimento. Partecipa il dott. Pierpaolo Varetto quale funzionario istruttore e la sig.ra Graziella Garrone con funzioni di segreteria e per la stesura del presente verbale.

La Conferenza acquisisce agli atti la seguente documentazione:

- delega alla partecipazione dell'Ente di Gestione del Parco Po cuneese per il geom. Marco Fuga;
- relazione, in adempimento all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 prot. n. 31422 del 28 luglio 2010 del Settore regionale Attività di gestione e valorizzazione del Paesaggio (parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica);
- determina dirigenziale n. 309/2010 del 20 agosto 2010 dell'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto cuneese che esprime il proprio parere favorevole, in merito al progetto ai sensi delle l.l.r.r. 20/1989, 69/1978 e 40/1998;
- Contributo ARPA prot. n. 137791 del 14.12.2010 e nota informale di ARPA - Settore attività istituzionale di produzione.
- Nota informale della Direzione regionale Ambiente relativa alla compatibilità dell'intervento e alla valutazione di incidenza sui SIC

Come definito nella prima riunione della Conferenza di Servizi, la procedura relativa all'autorizzazione dell'attività estrattiva è integrata alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla riunione partecipano anche gli esperti regionali della Conferenza prevista ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000 ed il presente verbale assorbe le competenze di cui alla l.r. 22 novembre 1978 n. 69.

Il responsabile del procedimento apre i lavori della seduta riassumendo lo stato della procedura in corso;


- il progetto è stato presentato in data 12 maggio 2010 ed attuati con contestuali adempimenti di legge;
- è stato dato avviso al pubblico con la pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 22 del 3 giugno 2010 e non sono pervenute osservazioni;
- in data 9 giugno 2010 si è svolta la 1<sup>a</sup> riunione della Conferenza di Servizi e successivamente in data 14 luglio 2010 è stato attuato il sopralluogo all'area;
- in data 29 luglio 2010 si è svolta la seconda riunione della Conferenza di Servizi
- con nota del Settore regionale Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive prot. n° 8586 del 16 agosto 2010 sono state richieste le integrazioni alla documentazione progettuale;
- in data 5 novembre 2010 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa a tutti i soggetti che partecipano alla Conferenza e pertanto con nota 12444 del 29 novembre 2010 è stata convocata, la riunione odierna della Conferenza per concludere il procedimento.

Varetto dopo aver illustrato i contenuti delle note e contributi ricevuti da soggetti non presenti alla riunione comunica che nella documentazione integrativa presentata è contenuta l'autorizzazione allo scarico di reflui industriali (acque provenienti dal ciclo di lavaggio degli inerti scaricate nel lago di cava) in acque sotterranee espressa dalla Provincia di Torino n. 455 - 29498/2010 del 3 agosto 2010. Nonché la relazione tecnica di adempimento presentata dalla Società Fontane S.a.s.

I consulenti del proponente consegnano la documentazione relativa all'approfondimento geomorfologico, e una errata corrige contenuta nella relazione di compatibilità idraulica. Tale documentazione è stata richiesta in via informale dal Settore Pianificazione e Difesa Suolo.

Petricig da poi lettura della bozza di parere favorevole della Direzione Ambiente, relativo sia alla valutazione di impatto ambientale sia alla valutazione di incidenza che verrà trasmesso a breve alla Direzione responsabile del procedimento. Petricig chiarisce che, sulla base degli approfondimenti idrogeologici condotti e in relazione alle elaborazioni effettuate, riportati nel documento contenente la *proposta di modifica della base dell'acquifero superficiale* predisposto in conformità con i criteri tecnici esplicitati nella D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, la base dell'acquifero superficiale, in corrispondenza della cava, risulta ad una quota compresa tra circa 187 e circa 188 m s.l.m., ad una profondità di circa 56-57 m dal piano di campagna. La Direzione pertanto ritiene accettabile la proposta di una nuova superficie di base dell'acquifero superficiale, ad aggiornamento e integrazione di quella esistente, relativamente ad un settore che ha centro in corrispondenza della cava di inerti di proprietà della Società Fontane S.a.s. (Comuni di Faule e Pancalieri) e si estende radialmente per 5 Km circa. La Direzione approverà tale modifica tramite Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Ambiente, come previsto al punto 9 dell'Allegato 1 della già citata D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009. La profondità di scavo nella cava potrà pertanto attestarsi alla quota di progetto pari a 190,5 m s.l.m., profondità inferiore rispetto alla quota massima di scavo assentibile pari a 50 m dal saturo che nell'area, in relazione alla quota media di falda pari a circa 238 m s.l.m., si posiziona a quota circa 188 m s.l.m.. Con queste premesse la Direzione ritiene che la realizzazione dell'intervento proposto sia compatibile con la tutela delle risorse idriche sotterranee.

Franzi per la Direzione Difesa del Suolo, su delega dell'Autorità di Bacino del Po, comunica che dall'istruttoria condotta, la documentazione presentata, sia sotto gli aspetti geomorfologici, sia sotto gli aspetti idraulici è completa. Comunica che a breve fornirà il parere del proprio Settore di compatibilità idraulica geologica dell'intervento con il PAI nel quale verranno inserite alcune prescrizioni relative all'aumento del numero di sezioni sul fiume da monitorare nonché un monitoraggio della battuta di sponda nell'area in ampliamento.



Varetto da lettura del Contributo tecnico scientifico di ARPA Settore attività istituzionale di produzione. Principe di ARPA - Dipartimento provinciale di Cuneo dà lettura del contributo del suo Settore.

Fuga per Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto cuneese, quale soggetto promotore dell'intervento ai sensi dell'art. 3.10 del piano d'Area, nel ribadire il parere positivo dell'ente sul progetto ricorda, come già comunicato ai partecipanti nella precedente riunione che con determina dirigenziale n. 309/2010 del 20 agosto 2010 l'Ente ha espresso il proprio parere favorevole, in relazione alle proprie competenze, sul progetto attualmente all'esame della Conferenza.

I rappresentanti dei Comuni di Faule e Pancalieri esprimono il proprio parere favorevole all'approvazione del progetto ai sensi delle l.l.r.r. 40/1998 e 69/1978 e ribadiscono che a seguito della conclusione del procedimento di VIA in corso approveranno in sede di consiglio comunale la modifica della convenzione già vigente con il proponente.

Gli esperti della Regione Piemonte esprimono i propri pareri favorevoli sul progetto nel rispetto delle condizioni che saranno prescritte, in particolare il Dr. Fiore richiede alcune precisazioni sull'attività di recupero ambientale già attuata e da realizzare, verificando la documentazione presentata e richiedendo in termini generali che nell'attività estrattiva siano utilizzate le tecniche di ingegneria naturalistica.

Relativamente all'autorizzazione paesaggistica Varetto ricorda che in adempimento all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 con la relazione prot. n. 31422 il del 28 luglio 2010 del Settore regionale Attività di gestione e valorizzazione del Paesaggio ha espresso valutazione positiva sul progetto, la relazione è stata inviata in pari data Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Cuneo, Asti, Vercelli e Biella, soggetto che è stato invitato a partecipare ai lavori della Conferenza. Risulta pertanto attuata la procedura e rispettati i tempi previsti dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica sarà assorbita nel giudizio di compatibilità ambientale.


Varetto illustra i contenuti tecnici degli Allegati tecnici A e B predisposti dal Settore responsabile del procedimento e comunica che, tenendo anche conto del contributo ARPA, tutte le prescrizioni contenute nei pareri ed atti acquisiti saranno, inserite nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Relativamente all'opportunità espressa da ARPA di integrare in un unico documento i monitoraggi previsti ai sensi della L.R. 69/78 (allegato B) e i monitoraggi delle acque previsti dalla Provincia di Torino in sede di rilascio di autorizzazione allo scarico delle acque di lavaggio degli inerti nel lago di cava, il Responsabile del procedimento ritiene corretto che i due monitoraggi debbano, nel caso specifico, essere mantenuti distinti (come peraltro è necessario dal momento che il monitoraggio prescritto dalla provincia è già efficace). Nel corso del 2011 è intenzione del Settore, in accordo con ARPA e i competenti uffici provinciali aggiornare i contenuti dell'Allegato B, in tale occasione il documento potrà essere unificato per ricomprendere anche i monitoraggi ritenuti necessari per l'autorizzazione allo scarico delle acque nei laghi di cava. L'aggiornamento ed adeguamento dell'Allegato B sarà portato a conoscenza e reso cogente nelle opportune forme.

Alle ore 11,30 si assentano dalla riunione i rappresentanti della Società proponente e i loro consulenti.

I partecipanti alla riunione di Conferenza, preso anche atto dei contributi espressi da ARPA, ritengono pertanto che, per il progetto in esame, a seguito dei chiarimenti relativi alla base dell'acquifero superficiale forniti nella documentazione integrativa e confermati dalla Direzione Ambiente, sussistano i presupposti per l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998 per i seguenti motivi:

- l'attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte;



REGIONE  
PIEMONTE


- gli interventi di risistemazione ambientale per le aree a destinazione naturalistica e ricreativa consentono di restituire parte dell'area all'originaria vocazione perfluviale del territorio interessato;
- lo sviluppo del progetto consente la dismissione di parte delle aree a favore della restituzione alla fruizione pubblica, secondo le modalità fissate nella convenzione, che verrà stipulata tra Società proponente e proprietaria delle aree, Comuni di Faule e Pancalieri ed Ente di Gestione dell'Area protetta, ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area;
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;
- l'intervento proposto, finalizzato anche alla riqualificazione dell'area, consente di garantire i livelli di produzione di materiali inerti pregiati, per tutto il periodo previsto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d'Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Inoltre i partecipanti alla Conferenza di Servizi, viste le valutazioni espresse dalla Direzione Ambiente si esprimono favorevolmente relativamente alla Valutazione di Incidenza del progetto nei riguardi dei Siti di Importanza Comunitaria SIC "Confluenza Po-Varaita" (IT1160013) e "Confluenza Po-Pellice" (IT1110015) anche per le seguenti motivazioni:

- gli interventi in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificabili in corso d'opera attraverso il piano di monitoraggio, sono compatibili con gli obiettivi di conservazione e non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche dei SIC suddetti.

Tuttavia ai fini della conservazione in corso d'opera degli habitat naturali e delle potenzialità ambientali dei Siti di Importanza Comunitaria SIC "Confluenza Po-Varaita" (IT1160013) e "Confluenza Po-Pellice" (IT1110015) e per mitigare ulteriormente gli impatti sulle altre componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, in corso d'opera e per ottimizzare la sistemazione finale, emerge l'esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

- i lavori di coltivazione, di recupero e di riqualificazione ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 5 novembre 2010 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d'opera, relativo ai livelli freatici, alla qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici, fotografici aerei e di controllo ambientale ed idraulico, allegati al presente atto per farne parte integrante (Allegati A e B).
- prima dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 la Società proponente sia tenuta a stipulare la Convenzione, prevista dall'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po aggiornata e relativa al progetto in esame che andrà a sostituire la precedente convenzione stipulata nel dicembre 1998 relativa al progetto in fase di realizzazione. La Convenzione deve essere stipulata tra la Società Proponente, proprietaria delle aree, con i Comuni di Faule e Pancalieri e l'Ente di Gestione dell'Area Protetta;
- la Società esercente sia tenuta, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato ai Comuni di Faule e Pancalieri, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta;
- devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;





REGIONE  
PIEMONTE

- nel corso delle operazioni di concimazioni connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l'immissione di nitrati non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con DPGR 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i..
- ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società proponente sarà tenuta, prima del conferimento dell'autorizzazione, a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di 3.213.000 € (tre milioni duecentotredici mila/00 €) sostitutiva di quella attualmente presentata e relativa ai lotti di coltivazione già oggetto di autorizzazione. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata ai Comuni di Faule e Pancalieri e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
  - estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
  - esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
  - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

Oltre alle condizioni sopra elencate, il proponente sarà tenuto, per quanto non in contrasto tra loro, al rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nei pareri e contributi dei soggetti che hanno partecipato alla Conferenza.

Vareto da poi lettura degli Allegati A e B che comprendono le prescrizioni relative alla coltivazione, alla riqualificazione ambientale e al piano di monitoraggio e di controllo in corso d'opera, relativo ai livelli freatici, alla qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici, fotografici aerei e di controllo ambientale ed idraulico. Relativamente alla qualità delle acque sono fatti salvi i monitoraggi prescritti nell'autorizzazione allo scarico di reflui industriali (acque provenienti dal ciclo di lavaggio degli inerti scaricate nel lago di cava) in acque sotterranee espressa dalla Provincia di Torino n. 455 - 29498/2010 del 3 agosto 2010.

Il presente verbale assorbe le competenze della Conferenza prevista ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000, l'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 sarà conferita entro 30 giorni a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- convenzione tra il Proponente, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e i Comuni di Faule e Pancalieri, prevista dall'art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;
- fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo sopra indicato;
- sopraccitato atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI;

Il giudizio di compatibilità ambientale assorbirà l'autorizzazione di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 nonché l'approvazione del "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" presentato in allegato al progetto in attuazione del D. lgs. 30 maggio 2008 n. 117.

Alla lettura del presente verbale hanno assistito anche i proponenti e loro rappresentanti.

Alle ore 12,30 la Conferenza conclude i lavori.

Torino, li 15 dicembre 2010

Il Responsabile del Procedimento  
dott. Piero DELLA GIOVAMPAOLA

